



## PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

CONTRATTO DI INSERIMENTO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

# CONGEDO MATRIMONIALE

Art. 51 n. 6 C.C.L.N.

- In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabile come ferie
- E' facoltà dell'azienda (non obbligo) concedere al lavoratore di fruire di tale congedo con modalità diverse.



# PERMESSO DONAZIONE SANGUE

- **il donante ha diritto (previo avviso) a non presentarsi sul posto di lavoro per l'intera giornata in cui si svolge il prelievo**, sia che sia destinato alla trasfusione, sia che serva per la produzione dei cosiddetti emo-derivati.
- La legge stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere comunque la normale retribuzione al dipendente, che verrà poi risarcita dall'INPS. **Inoltre, il giorno di permesso verrà computato a tutti gli effetti per il calcolo del TFR e dell'anzianità lavorativa.**

# PERMESSO DONAZIONE MIDOLLO OSSEO

- donatori di midollo osseo hanno diritto a premessi retribuiti (a carico dell'ente previdenziale) per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti (art. 5 – [Legge 52/2001](#)):
- prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- accertamento dell'idoneità alla donazione.

Il donatore ha diritto a conservare la normale [retribuzione](#) per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.

Per analogia deve ritenersi che per la parte relativa al calcolo della retribuzione si applichino gli stessi criteri della donazione di sangue



## PERMESSO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

- La materia è disciplinata dalla legge n. 53/2000;
- Il lavoratore subordinato ha diritto a tre giorni retribuiti complessivi nell'anno in caso di **decesso** o **grave infermità documentata**:
- Del coniuge anche legalmente separato,
- Del convivente, risultante da certificazione anagrafica,
- Di parente entro il secondo grado anche non convivente,
- Di altre persone risultanti nella certificazione anagrafica della famiglia.

Nei giorni di permesso non sono considerati quelli non lavorativi o festivi.

La grave infermità è certificata dal medico.

Il decesso del familiare può essere autocertificato.



# PERMESSO PROTEZIONE CIVILE, SOCCORSO ALPINO. VOLONTARIATO

- Il lavoratore impiegato nelle operazioni di soccorso in caso di calamità naturali, nonché nelle attività di addestramento, può assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente e conservare il diritto alla retribuzione, a carico del Fondo per la Protezione Civile;
- I volontari del C.A.I. hanno diritto all'astensione retribuita dal lavoro nei giorni in cui svolgono operazioni di soccorso ovvero esercitazioni.
- I lavoratori che fanno parte di Organizzazioni di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni, nei modi previsti dai contratti, per poter espletare l'attività di volontariato.

